

L'Agenzia delle entrate ha fornito una serie di indicazioni sull'accesso all'agevolazione

# Platea ridotta per il 5 per mille

## Fuori dal beneficio gli enti con personalità di diritto pubblico

Pagina a cura

DI FRANCESCO CAMPANARI

**S**i restringe la possibilità d'accesso al 5 per mille: esclusi dall'agevolazione, seppur operanti nei settori agevolati, gli enti con personalità giuridica di diritto pubblico. E necessaria indicazione, nello statuto o nell'atto costitutivo, dell'attività svolta che non può avere carattere di occasionalità o di marginalità ma che deve concorrere alla realizzazione degli scopi dell'ente. Ancora: possibilità di recupero delle somme o non erogazione delle stesse qualora il soggetto abbia cessato la propria attività o non svolga più l'attività per cui abbia avuto l'accesso al beneficio. Se all'atto dell'erogazione delle somme i soggetti in questione si dovessero trovare in fase di liquidazione allora le stesse non dovranno essere erogate. Viceversa, in caso di fusione per incorporazione, permanendo l'attività esercitata, le somme potranno essere attribuite all'incorporante. Sono questi, in pillole, alcuni dei chiarimenti dati dall'Agenzia delle entrate con la circolare numero 56/E.

**I soggetti coinvolti.** Sia la legge finanziaria 2006 che le successive disposizioni in materia, hanno sempre individuato i potenziali soggetti destinatari della quota del 5 per mille nelle organizzazioni senza scopo di lucro che operano in settori di rilevanza sociale individuata, in sintesi, come sostegno al volontariato.

Due sono i requisiti per potersi iscrivere negli elenchi degli enti destinatari: è necessario aver ottenuto il riconoscimento ed essere dunque un'associazione o una fondazione riconosciuta oltre che operare senza scopo di lucro nei settori di cui all'art. 10 del dlgs 460/97.

**Il riconoscimento.** La circolare in questione, nel chiarire alcuni aspetti relativi al riconoscimento, richiama, in particolare modo, due circolari

del 2007: la n. 30 e la n. 57.

La prima ribadisce la necessità di avere un riconoscimento, conseguibile con l'ottenimento della personalità giuridica mentre, la seconda, precisa che proprio i riscontri sulle dichiarazioni sostitutive prodotti dai legali rappresentanti, rappresenteranno l'effettiva prova per acclarare il riconoscimento giuridico stesso.

Nella circolare in questione invece, si sottolinea, a riguardo che il requisito del possesso della personalità giuridica va infatti inteso solamente con riferimento ai soggetti con personalità giuridica di diritto privato e non agli enti di diritto pubblico.

Si chiarisce infatti come due siano le interpretazioni che potrebbero portare a tale conclusione: una prima, puramente letterale della norma, che di fatto mai parla di enti di diritto pubblico mentre, una seconda, sotto un profilo più logico sistemico: tra le associazioni e le fondazioni riconosciute, vengono ricomprese anche le onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale; tutte organizzazioni di natura privatistica che operano senza scopo di lucro in settori di attività di rilevanza sociale.

A supporto dell'indirizzo preso dall'amministrazione finanziaria, anche una recente sentenza del Consiglio di Stato nella quale si esclude chiaramente che enti con personalità giuridica di diritto pubblico possano essere ricompresi nelle organizzazioni di volontariato in quanto gli stessi sono disciplinati dalla normativa per gli enti pubblici.

In conclusione dunque, seppur operanti nei settori disciplinati dall'art. 10 del dlgs 460/97, gli enti associativi con personalità giuridica di diritto pubblico non potranno beneficiare del cinque per mille.

**I settori.** Veniamo ora al secondo requisito necessario per poter usufruire dell'agevolazione: la non lucrativezza dell'ente e i settori di appartenenza.

Di seguito, i settori di atti-

ività che, in base all'art 10 del dlgs 460/97 danno titolo alla richiesta della quota del 5 per mille. Trattasi di assistenza sociale e socio sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili e ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Va comunque fatta una precisazione: mentre infatti per il 2008, la legge finanziaria ha previsto la necessaria esclusività o comunque prevalenza dell'operatività negli anzidetti settori, per gli anni 2006, 2007, 2009 e 2010 si può accedere al beneficio del cinque per mille anche se l'attività non sia svolta in maniera esclusiva o prevalente.

La circolare 56/E, a riguardo, chiarisce che seppur non in maniera esclusiva e prevalente, le attività svolte dall'ente dovranno comunque essere esplicitamente indicate nell'atto costitutivo o nello statuto con concreto riscontro dell'attività effettivamente svolta e non potranno avere carattere di occasionalità, marginalità o sussidiarietà ma dovranno concorrere alla realizzazione degli scopi propri dell'ente.

Con riferimento alla non lucrativezza invece, anch'esso essenziale componente del secondo requisito insieme al settore d'appartenenza, si precisa come tale requisito sia da considerarsi basilare ai fini dell'agevolazione in questione. Due fondamentali conseguenze dunque: divieto di distribuzione anche indiretta degli utili e avanzi di gestione nonché di capitale e, in caso di scioglimento, devoluzione del proprio patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

© Riproduzione riservata



La circolare sul sito  
[www.italiaoggi.it/docio7](http://www.italiaoggi.it/docio7)

**I chiarimenti sui destinatari**

- ✓ Esclusione dall'agevolazione per gli enti con personalità giuridica di diritto pubblico
- ✓ Necessità nell'indicare in statuto o atto costitutivo l'attività svolta che non può comunque avere carattere di occasionalità
- ✓ Recupero delle somme o non erogazione delle stesse qualora il soggetto in questione abbia cessato la propria attività o non svolga più l'attività per cui abbia avuto l'accesso al beneficio

**Requisiti per l'iscrizione negli elenchi**

- ✓ **RICONOSCIMENTO** mediante l'ottenimento della personalità giuridica
- ✓ Operare **SENZA SCOPO DI LUCRO** in uno dei seguenti **SETTORI**: Assistenza sociale e socio sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale

**Quando il diritto all'erogazione viene meno**

Cessazione dell'attività o cambio della stessa in una non rientrante tra quelle agevolabili. Sono queste le ipotesi che comportano la perdita al diritto dell'erogazione delle somme. È uno dei chiarimenti forniti dalla Entrate nella circolare 56.

In particolare l'art. 11 del dpcm 23 aprile 2010 stabilisce che «l'ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione del contributo qualora, prima dell'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio».

Laddove invece le somme siano state già erogate, seppur l'attività cessata o non più idonea per l'accesso al beneficio in quanto diversa, l'amministrazione competente dovrà procedere al recupero degli importi erogati. Veniamo dunque all'approfondimento della prima ipotesi.

Oltre al caso classico di estinzione del soggetto beneficiario di cui si è già detto, la circolare analizza due interessanti fattispecie: cosa succede qualora all'atto dell'erogazione delle somme ci si trovi in fase di liquidazione? Cosa suc-

cede invece se all'atto dell'erogazione delle somme la società sia stata fusa per incorporazione?

Nel primo caso, quello della liquidazione, la fattispecie sarà assimilabile a quella di un ente che abbia di fatto cessato la propria attività con relative conseguenze in termini di non erogazione delle somme o recupero degli importi già erogati.

Nel caso invece di fusione per incorporazione, permanendo l'attività esercitata, le somme potranno essere attribuite direttamente all'incorporante sempre che risulti ammessa fra i beneficiari del 5 per mille. Con riferimento invece alla seconda fattispecie ovvero quella di cambio di attività che non darebbe più diritto al beneficio, la circolare tende a sottolineare come, sia per modifica statutaria o sia di fatto, qualora le associazioni o fonda-

zioni riconosciute non dovessero più operare nei settori che hanno consentito l'ammissione al contributo, le somme destinate non dovranno essere corrisposte mentre quelle già erogate andranno recuperate.

© Riproduzione riservata



**DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF**  
per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri

In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati sono trattati per finalità di gestione e di controllo.

**SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF**  
per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri. Per alcune delle finalità è possibile indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario

FIRMA: *[Firma]*  
Codice fiscale del beneficiario (eventuale):

FIRMA: \_\_\_\_\_  
Codice fiscale del beneficiario (eventuale):

In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati sono trattati per finalità di gestione e di controllo.

**FIRMA DELLA DICHIARAZIONE**  
Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti spunti (barrare le caselle che interessano)

RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RS	RT	RU	RV	CR	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

